

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

*Sede presso il Tribunale di Lucca Via Galli Tassi n. 61
Tel: 0583.55351
e.mail mediazione@ordineavvocati.lu.it – pec ord.lucca@cert.legalmail.it
Numero di registro presso Ministero della Giustizia: 171*

CODICE ETICO

Premessa

Il Codice etico dell'Organismo è una carta dei diritti e doveri morali tesa alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

Il Codice etico pertanto è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso.

Il Codice etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti dell'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana.

1.-Principi generali

L'organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, Avvocati, parti, e collaboratori) oltre alla piena responsabilità verso la Collettività;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'organismo.

2.-Uguaglianza

L'organismo di Conciliazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.

L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

*Sede presso il Tribunale di Lucca Via Galli Tassi n. 61
Tel: 0583.55351
e.mail mediazione@ordineavvocati.lu.it – pec ord.lucca@cert.legalmail.it
Numero di registro presso Ministero della Giustizia: 171*

esso si rivolga per finalità non contrarie a legge.

3.-Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo di Mediazione Forense e che partecipano all'attività dello stesso Organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principii di correttezza e lealtà reciproca.

4.-Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo di Mediazione Forense e che partecipano all'attività dello stesso Organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'organismo.

5.-Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo di Mediazione Forense e che partecipano all'attività dello stesso Organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

L'Organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla *privacy*.

Il mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

*Sede presso il Tribunale di Lucca Via Galli Tassi n. 61
Tel: 0583.55351
e.mail mediazione@ordineavvocati.lu.it – pec ord.lucca@cert.legalmail.it
Numero di registro presso Ministero della Giustizia: 171*

ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione. Anche a tal fine il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione;

6.-Equità, uguaglianza e diligenza.

L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti.

Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza.

L'Organismo, nello svolgimento della sua attività, si impegna seguire il canone della diligenza professionale ai mediatori, ai dipendenti e collaborati.

7.-Incompatibilità

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

- a) Avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado.

Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.

- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
- d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.

Si richiamano espressamente e fanno parte integrante e sostanziale del presente codice etico le disposizioni contenute nel codice deontologico della professione forense attualmente in vigore in tema di mediazione, e precisamente:

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

*Sede presso il Tribunale di Lucca Via Galli Tassi n. 61
Tel: 0583.55351
e.mail mediazione@ordineavvocati.lu.it – pec ord.lucca@cert.legalmail.it
Numero di registro presso Ministero della Giustizia: 171*

Art. 62 codice deontologico – Mediazione

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricsuzione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso il Tribunale di Lucca Via Galli Tassi n. 61

Tel: 0583.55351

e.mail mediazione@ordineavvocati.lu.it – pec ord.lucca@cert.legalmail.it

Numero di registro presso Ministero della Giustizia: 171

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

8.-Linguaggio

L'Organismo di mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile.

L'Organismo si impegna a consegnare il proprio Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti.

9.-Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico

La violazione o l'inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità , per l'Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.